

PROF. GIANNI MARONGIU

ADAM SMITH SOCIETY

MILANO, 9 OTTOBRE 2006

(*)*

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'introduzione dell'IRES ha modificato in profondità l'imposizione dei redditi d'impresa, nell'ottica di incrementare la competitività del sistema produttivo, adottando un modello fiscale omogeneo a quello dei principali paesi dell'Unione europea. In questa prospettiva, oltre alla sostituzione del credito d'imposta sui dividendi con un regime di detassazione – passo reso necessario per assicurare il rispetto dei principi comunitari di non discriminazione e di libertà di stabilimento – sono stati introdotti nel nostro ordinamento l'istituto della detassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni societarie (c.d. "*participation exemption*"), i sistemi di consolidamento degli imponibili dei gruppi societari (consolidato nazionale, consolidato transnazionale e trasparenza fiscale), nonché il particolare regime di contrasto alla sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. "*thin capitalization*").

1°) Preliminarmente, occorre osservare che all'introduzione di criteri di determinazione dell'imponibile d'impresa simili a quelli adottati nei Paesi maggiormente industrializzati, avrebbe dovuto corrispondere, per realizzare un'effettiva competitività del sistema, l'adeguamento delle nostre **aliquote impositive** alle medie europee. Sotto questo aspetto, le nostre aliquote impositive risultano, invece, comparativamente, ancora tra le più elevate in

(*) "Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l'assenza del modulo "H". Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all'ufficio competente, che sta creando", E. FLAIANO, *Diario notturno*, 1956.

Europa; la stessa Germania, che con noi condivide la collocazione fra gli Stati con le più alte aliquote legali, ne sta predisponendo una drastica riduzione (dal 38 per cento ad una decina di punti percentuali in meno).

2°) Va, inoltre, constatato che anche i nuovi criteri di determinazione dell'imponibile di impresa – in particolare, la *participation exemption* – hanno subito talune alterazioni a seguito di successivi e poco coerenti interventi di finanza straordinaria, determinati dal progressivo deterioramento degli equilibri del bilancio pubblico, che ne hanno deformato il profilo e resa più complessa l'applicazione.

3°) Su questo sfondo, occorre che l'azione del Governo sia volta in primo luogo a dare **continuità al sistema**, mantenendo gli obiettivi strategici della riforma IRES: l'introduzione di un nuovo sistema tributario fondato su altre basi - dopo due riforme succedutesi a breve distanza di tempo - risulterebbe oltremodo pregiudizievole sia per le nostre imprese sia per gli investitori esteri. L'istanza principale, infatti, di un sistema fiscale moderno per un'ordinata evoluzione del mercato è quella di garantire agli operatori economici continuità, **certezza e stabilità delle norme**. E' forse questo il connotato più importante, ancorché non sempre attentamente valutato dai Governi nazionali, che un ordinamento fiscale dovrebbe offrire, anziché proporsi, di volta in volta, come un'improbabile leva propulsiva dello sviluppo economico.

In quest'ottica, l'obiettivo primario degli organi legislativi ed amministrativi appare quello di introdurre gli opportuni correttivi necessari a migliorare il sistema vigente, senza stravolgerne le linee portanti. In effetti, gli istituti della riforma IRES vanno meglio delineati e completati, ponendo rimedio ai vari profili di disomogeneità e irrazionalità delle norme, legati in parte alla frettolosa attuazione della riforma e in parte – come accennato – ai successivi

interventi che su di essa si sono stratificati, non sempre sulla base di strategie unitarie.

4°) Sotto altro profilo, va preso atto che il nostro sistema tributario si pone in continuo rapporto dialettico con quello degli altri Stati e con quello dell'Unione europea: gli istituti della tassazione del reddito d'impresa devono, dunque, rendersi flessibili per tener conto sia dell'evoluzione delle norme comunitarie sia dell'evoluzione competitiva degli altri ordinamenti. In questa prospettiva, non è sufficiente intervenire *una tantum* sul sistema fiscale nazionale; occorre che le strutture amministrative si dotino di **meccanismi di monitoraggio a carattere permanente** per attuare le strategie fiscali, individuare gli obiettivi e le finalità a medio e lungo termine, come è compito, ormai, di uno Stato moderno.

5°) A monte, comunque, di tutto ciò, occorre dare adeguato rilievo ad un problema di carattere strutturale e preliminare: il **rapporto Fisco-contribuente**. Sussistono, al riguardo, alcuni profili che compromettono la trasparenza e l'affidabilità del sistema fiscale, con effetti disincentivanti nei confronti degli investitori esteri e suscettibili di ingenerare ingiustificati aumenti dei costi di adempimento dell'obbligazione tributaria.

Una prima importante questione a questo riguardo attiene alla **decorrenza delle norme tributarie**. Lo Statuto del contribuente stabilisce a chiare lettere che, relativamente ai tributi periodici, eventuali modifiche degli elementi dell'obbligazione devono applicarsi solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Le particolari esigenze di finanza pubblica hanno costantemente indotto i Governi che si sono succeduti non solo a modificare di continuo la struttura dei tributi periodici, ma a disporre altresì l'immediata decorrenza di tali modifiche, in deroga al principio fissato dallo Statuto: una riprova evidente di questa prassi normativa si evince dalla manovra correttiva di questi giorni.

Pur nella consapevolezza delle ragioni che inducono a questa prassi, dobbiamo segnalare gli effetti dannosi sia sull'immagine del nostro sistema fiscale sia sui costi di *compliance* dei contribuenti incisi. La pianificazione degli investimenti, soprattutto nell'ambito delle attività imprenditoriali, richiede tempi lunghi e presuppone un livello minimo di stabilità dell'ordinamento fiscale: i principali Paesi industrializzati garantiscono i contribuenti e le loro decisioni di investimento con maggior rigore e lungimiranza.

6°) Questo rilievo che chiama in gioco lo Statuto dei diritti del contribuente mi consente di svolgere ulteriori e più ampie considerazioni.

7°) Le indicazioni scaturenti dall'evoluzione dell'ordinamento tributario italiano: il nuovo ruolo del contribuente.

Lo storico che volesse dare una sintetica chiave di lettura delle vicende pluridecennali dell'ordinamento tributario italiano con riguardo, si intende, non alla sua struttura ma alla sua gestione (e ai relativi costi) potrebbe individuare almeno tre grandi periodi.

Un primo che va dall'unità d'Italia alla seconda guerra mondiale nel quale il contribuente fu sostanzialmente chiamato solo a pagare e poco o nulla doveva fare per adempiere i propri doveri. La gestione del rapporto e i relativi oneri erano tutti nelle mani e sulle spalle della pubblica amministrazione.

Dallo stato di passiva soggezione il contribuente fu snidato nel secondo dopoguerra: *ecco il secondo periodo*.

Mi riferisco, in particolare, all'opera di riforma condotta, dal 1949, dall'allora Ministro delle finanze, Ezio Vanoni, volta ad incidere – secondo un chiaro e prestabilito disegno – prima sugli aspetti speculativi dell'ordinamento tributario e poi sulla sua struttura.

Dalla precisa volontà di realizzare queste finalità scaturì la previsione, per tutti i contribuenti, della dichiarazione annuale unica dei redditi soggetti alle

imposte dirette, obbligatoria anche quando, da un anno all'altro, non fossero mutate le condizioni economiche del soggetto passivo.

In questo modo si sarebbe rotta “la consuetudine che aveva portato a dimenticare praticamente l'esistenza dell'obbligo della dichiarazione”¹.

Ma – è doveroso e importante metterlo in evidenza – la dichiarazione di Vanoni era ancora una dichiarazione di capacità contributiva che non comportava la liquidazione del tributo.

Questo scenario è radicalmente mutato – ecco il *terzo periodo* – per effetto delle riforme tributarie realizzate tra gli anni '70 e quelli “'90”. Milioni di contribuenti, di differente estrazione sociale e di diversi livelli culturali, sono stati chiamati a dare un contributo decisivo alla realizzazione della pretesa fiscale.

Essi non possono più limitarsi a dichiarare e a pagare quanto liquidato dall'amministrazione finanziaria ma, per pagare, devono svolgere operazioni a complesso contenuto tecnico (questo significa, a tacer d'altro, l'autotassazione).

Da un canto tributi che, per la loro applicazione, non richiedevano se non il pagamento sono stati sostituiti da nuove imposte, più moderne ma anche ben più complesse; e dall'altro il numero dei contribuenti si è moltiplicato salendo da pochi milioni a decine di milioni e tale è anche il numero delle denunce presentate ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto per non dire delle centinaia di migliaia delle conseguenti operazioni e delle decine di milioni di documenti da conservare, da allegare, da controllare.

All'interno dei tributi sono state aumentate le occasioni di definizione del rapporto giuridico che presuppongono e comportano collaborazione tra le due parti, la pubblica e la privata.

¹ Così E. VANONI, *La riforma tributaria*, conferenza pronunciata per iniziativa della Camera di Commercio di Sondrio il 15 aprile 1951, in E. VANONI, *La politica economica degli anni degasperiani. Scritti e discorsi politici ed economici*, a cura di P. Barucci, Firenze 1977, 224 ss.

Un ruolo di primo piano, anche per il recupero di forti somme per l'erario, ha ormai assunto l'istituto dell'"accertamento con adesione" che si è rivelato un prezioso strumento deflattivo del contenzioso.

Altro istituto ormai largamente in uso (era atteso da decenni, è stato istituito nel 1997) è dato dalla c.d. "autotutela" con la quale l'Amministrazione finanziaria può correggere, anche di propria iniziativa, quelli atti che risultino illegittimi o infondati.

Ebbene tutte queste scelte comportano informazioni, sostegno, stabilità normativa.

8°) I rilevanti costi dell'obbedienza fiscale e la necessità di una loro riduzione.

La constatazione innegabile che, oggi, milioni di soggetti, di differente estrazione sociale e di diversi livelli culturali, sono chiamati a dare un contributo decisivo alla realizzazione della pretesa fiscale deve indurre ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Occorre, in primo luogo, che le procedure siano conoscibili e semplificate in modo da diminuire il c.d. "costo degli adempimenti" imposti ai contribuenti.

Al riguardo una ricerca condotta sulla base di un'indagine effettuata attraverso questionari alle imprese mise in evidenza l'alto onere dei c.d costi di adempimento, onere che può essere superiore al 10 % del totale delle imposte e dei contributi versati dalle imprese, con una più elevata incidenza per quelle imprese fino a 100 dipendenti, e quindi per le imprese medio-piccole che costituiscono il tessuto connettivo dell'imprenditorialità italiana.

8.1. Il costo di adempimento monetario aggregato dell'*Irpef* era pari (nel 1994) a 10.928 miliardi di lire, cioè pari al 10,71% del gettito dell'*Irpef* stessa.

Tale costo di adempimento derivò per 2.551 miliardi di lire dal costo delle ritenute d'acconto operate dai sostituti di imposta; per i restanti 8.377 miliardi di lire dal costo connesso agli adempimenti relativi all'Irpef versata.

8.2. Il costo di adempimento relativo all'Irpeg è fu stimato, nel 1994, in 10.124 miliardi e fu giudicato già allora molto elevato.

8.3. Il costo di adempimento dell'Iva fu stimato allora in 22.461 miliardi.

Insomma il solo costo di adempimento di tre tributi, i più importanti ma non certo gli unici (si pensi all'ICI, all'Irap, alle imposte sui trasferimenti della ricchezza) fu stimato allora in 43.513 miliardi.

Quindi le prime conclusioni.

La prima è che, in assoluto, il costo dell'obbedienza fiscale in Italia è molto elevato. In uno studio del 1986 il Senato Usa considerò *molto elevato* un costo di adempimento compreso tra il 5% e il 10%.

La seconda constatazione è che per confronto l'Italia risulta essere al vertice della graduatoria con riguardo ai costi di adempimento: del resto non è questo l'unico primato negativo dell'Italia relativamente ad aspetti essenziali dell'operato del settore pubblico.

Quali le constatazioni?

Fondamentalmente l'analisi attribuisce il costo di adempimento alle tre voci principali: *tempo, consulenza e ricorsi-sanzioni*, tre elementi che confortano la conclusione che, quanto alle cause, tanto elevati costi sono imputabili soprattutto alla mutevolezza dell'ordinamento tributario.

9. La pesante incidenza dell'enorme "pressione legislativa" sulla collaborazione del contribuente.

Generale è il convincimento che, per facilitare gli adempimenti e quindi diminuire i costi dell'obbedienza, è assolutamente necessario rendere più stabile e più facilmente conoscibile l'ordinamento tributario.

E invero tanto più un ordinamento è stabile nel tempo tanto più diventano ripetitive le procedure per attuarlo: in altre parole il contribuente trova nella ripetitività dei comportamenti quelle certezze che nessuna consulenza, per quanto qualificata, è in grado di assicurare.

La precondizione per la corretta applicazione della legge, per la eliminazione di tanti errori, spesso solo formali, è, quindi, la stabilità della disciplina sostanziale dei tributi.

Lo confermano gli studi ove, in relazione, ai problemi e alle prospettive della riforma tributaria, e analizzando i comportamenti dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria, si soggiunge che “questi non si svolgono nel vuoto, sono condizionati dai vincoli connessi alla produzione legislativa” onde “il successo o il fallimento di una riforma tributaria vengono a dipendere anche dal comportamento del Legislatore”... e quindi “occorre indagare anche sui comportamenti di quest'ultimo protagonista se si vogliono valutare i risultati effettivamente ottenuti dall'introduzione formale di una riforma tributaria”.

Di qui l'attenzione per i tratti propri del processo di produzione normativa, successivo alle leggi di riforma, individuati “nell'instabilità dell'assetto legislativo, nell'elevata frequenza della produzione legislativa effettuata in sede amministrativa, nell'incertezza dell'attuale procedimento legislativo in materia tributaria”²

Analisi che una successiva indagine ha arricchito di significativi dati quantitativi e di ulteriori riflessioni. “Non si può non considerare – si legge in una relazione del CNEL – che l'attività dell'amministrazione finanziaria e la stessa posizione dei contribuenti sono gravemente pregiudicate dalla “pressione legislativa”.

“Le cause di tale situazione, vi si legge, si riportano a una serie di fattori tra cui l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza (con tutti gli inerenti e

² Le frasi virgolettate sono tutte di A. PEDONE, *Evasori e tartassati*, Bologna, 1979, 102 e 117).

conseguenti problemi); la tendenza a inserire in uno stesso provvedimento le norme più disparate (onde i titoli generici “misure in materia tributaria”); l’inserzione di norme tributarie in provvedimenti disciplinanti tutt’altra materia; il susseguirsi a breve distanza di tempo di norme che modificano le precedenti prima ancora che queste siano recepite e assimilate dagli uffici finanziari e dai contribuenti o addirittura prima ancora della scadenza del termine entro il quale la norma modificata avrebbe dovuto applicarsi; l’uso dell’abrogazione innominata; la mancanza di coordinamento e, talora, la contraddittorietà dei provvedimenti emanati per regolare la stessa materia”³.

10. Gli effetti perversi del disordine legislativo.

Al riguardo, meritano di essere segnalati in modo particolare gli effetti perversi sui costi di adempimento di una tecnica legislativa disordinata, spesso pressata da esigenze di gettito dell’ultimo minuto. Tali effetti hanno origine dall’incidenza di detta tecnica legislativa sui tempi di aggiornamento dei professionisti e dei programmi di software: infatti, da un lato, l’esigenza di dover applicare regimi fiscali complessi (quando non enigmatici), con scadenze non poche volte asfissianti, fa aumentare l’effettivo rischio di errori professionali, rendendo più costosi i premi delle assicurazioni contro i rischi professionali; dall’altro lato, tale inaccettabile ritmo di cambiamento della legislazione determina una diminuzione del numero delle software house che riescono a fornire programmi affidabili e, al tempo stesso, tempestivamente aggiornati: ne consegue un aumento dei costi di questa natura sopportati dalle strutture professionali.

Sotto altra angolazione, questa lievitazione dei costi di adempimento, pone alcune ipoteche ulteriori sulla tranquillità sia dei professionisti, che dei contribuenti. Infatti, dal lato dei professionisti, oltre certi livelli tariffari,

³ Così nella Relazione all’Assemblea del CNEL del 13 febbraio 1991.

l'effettivo aggiornamento delle tariffe sembra essere insufficiente a compensare l'aumento dei costi fissi di struttura imposti dalla crescita degli adempimenti: ne consegue, laddove ulteriori aumenti delle tariffe si rivelano incompatibili con la disponibilità dei contribuenti, una erosione oltre misura dei margini di profitto del professionista medio (il fenomeno ha assunto proporzioni più rilevanti proprio ultimamente, perché, il grado di esigibilità dei compensi professionali, già di per sé non particolarmente elevato, è peggiorato in relazione alle note vicende del sistema economico italiano).

Dal lato dei contribuenti, aumenta il rischio di una assistenza fiscale di qualità inferiore, connessa alla tentazione (o alla necessità) di risparmiare, rivolgendosi a "consulenti" non abilitati, o abilitati nell'ambito di albi professionali nuovi, caratterizzati da modalità di accesso che lasciano riflettere sul grado di preparazione tecnica degli iscritti.

Sotto altro profilo, opportuna attenzione merita il fatto che la già menzionata tecnica legislativa, aumentando le incertezze normative, richiede costi di consulenza aggiuntivi (per non parlare delle altre costose distorsioni operative dovute alla mancanza di un quadro normativo chiaro).

Peraltro, i rischi e i costi riguardano anche gli stessi beneficiari di circuiti elusivi: infatti, in più di una occasione, essi si sono trovati ad essere colpiti, di sorpresa, da norme anti-elusione, spesso con efficacia retroattiva, e con conseguenze dannose magari superiori ai benefici in precedenza goduti.

In sintesi una disciplina chiara, semplice e tendenzialmente ferma nel tempo facilita, rendendolo ripetitivo e automatico, l'adempimento dei numerosi obblighi formali e materiali imposte al contribuente e tende, quindi, ad attenuare le differenze di ceto, di censo e di cultura esistenti tra i contribuenti.

La c.d. tregua normativa diventa, quindi, momento fondamentale di un'effettiva conoscibilità e quindi democraticità dell'ordinamento tributario.

Che cosa ha fatto il legislatore

11. Lo Statuto (italiano) dei diritti del contribuente e la sua incidenza anche sull'attività del legislatore.

Le cennate esigenze sono state rese concrete dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo "Statuto dei diritti del contribuente" che codifica i principi generali dell'ordinamento tributario mai formulati prima nel nostro Paese. E' un provvedimento talmente importante e innovativo che esso è esplicitamente richiamato nella recente legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n.- 80). E quest'ultima, notazione relevantissima, prevede (all'art. 2) la codificazione "articolata in una parte generale" e in una parte speciale. La prima, soggiunge la legge delega, deve essere ordinata sulla base di più principi e tra questi, "in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212", devono trovare applicazione proprio quelli di chiarezza, di semplicità, di conoscibilità effettiva, di irretroattività". Insomma la legge del 2000 è innovativa non solo perché l'Italia non ha mai avuto uno "Statuto dei diritti del contribuente" ma perché esso va ben al di là di ciò che traspare dal suo titolo e di ciò che fino ad oggi hanno attuato paesi che lo Statuto hanno da tempo.

Lo Statuto si pone, anche nelle intenzioni del legislatore della riforma, come una sorta di ponte verso una meta che è auspicabile raggiungere e alla quale fa esplicito riferimento la citata legge del 2003, la codificazione.

12. Le scelte da fare.

12.1. La prima scelta da fare è provvedere all'aggiornamento dell'indagine sul costo dei tributi.

E' giocoforza lamentare una diffusa insensibilità degli Italiani in genere e delle loro organizzazioni alla cultura quantitativa.

Ci si sbraccia, per giorni, settimane e mesi su asserite questioni di principio e non si dedica la minima attenzione al costo dei tributi: se l'11% è un costo assai elevato dimezzarlo significa ridurre la pressione fiscale di 5 punti perché

ogni contribuente non solo sostiene l'onere dei tributi ma anche l'onere del costo di adempimento.

12.2. La seconda scelta attiene alla diffusione dei principi fondamentali contenuti nello Statuto del contribuente.

Essi devono essere rispettati non solo dallo Stato ma anche dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Si tratta di principi relevantissimi: si pensi alla motivazione degli atti di accertamento, alla compensazione, all'interpello.

Ebbene risulta che su 8.000 e più Comuni lo Statuto è stato adottato da meno della metà. E gli altri?

Tutti comprendono la rilevanza perchè se un Comune non adotta lo Statuto si pongono rilevanti problemi interpretativi sulla applicabilità dello Statuto stesso. E i problemi interpretativi oltre a rendere più difficile la vita aumentano i costi: pareri, liti, ansie ecc.

Occorre, quindi, monitorare la situazione in ogni Provincia e poi provvedere con le pressioni delle Associazioni (di professionisti, di imprenditori, di artigiani) sui Comuni stessi.

12.3. I costi derivano soprattutto dalla enorme pressione legislativa e dal suo continuo mutare.

Ebbene per arginare tanta profluvie normativa la legge delega del 2003 per la riforma dell'ordinamento tributario statale ha previsto la predisposizione e la promulgazione di un codice tributario.

Tutta l'Europa, e non solo, ha un codice tributario, l'Italia no.

Ebbene è trascorso un anno e mezzo, il tempo della delega sta per scadere e nessuno sta lavorando attorno al progetto di codice.

Codice che sarebbe tanto più importante perché esso riguarderebbe, *in primis*, la parte generale, la parte applicativa dei tributi (accertamento, contenzioso, riscossione) e quindi quella parte da cui derivano i costi.

Anche qui, le Associazioni, specie le più importanti, non dovrebbero occuparsi solo di questo o di quel tributo salvo a rimanere deluse quando le promesse si traducono in una manciata di euro per l'Irap; ma dovrebbero chiedere conto dell'inerzia totale su un progetto che, se attuato, ci omologherebbe all'Europa civile e agli Stati Uniti (ma anche all'Australia, al Canada, persino gran parte dei paesi sudamericani ha il "Codego") e ridurrebbe i costi di amministrazione dei tributi.

12.4. I costi amministrativi risentono, come si è detto, non solo delle valanghe di norme ma anche degli strumenti utilizzati per introdurli.

Mi riferisco in particolare all'uso e all'abuso dei decreti-legge.

Ebbene lo Statuto dei diritti del contribuente ha cercato di moderare detto abuso sancendo che con decreto legge non si possono introdurre i tributi nuovi.

Lo Statuto concede ai contribuenti uno strumento di tutela ma bisogna saperlo e volerlo utilizzare.

12.5. Lo Statuto prevede la compensazione.

Manca il regolamento. Ebbene bisogna premere perché il Ministero lo emani.

12.6. E ancora si pensi alla disciplina delle sanzioni amministrative tributarie.

Oggi essa è spaccata in due.

Se la violazione è commessa da un professionista, da un imprenditore individuale, da una società di persone la relativa sanzione è irrogata all'autore della violazione e cioè sempre a una persona fisica, salva la responsabilità solidale del soggetto-contribuente che ne ha tratto vantaggio.

Invece, il d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326) stabilisce che "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica". Insomma questo decreto stabilisce, per le

persone giuridiche, esattamente il contrario nel senso che non è più responsabile l'autore della violazione ma la società.

Esistono, quindi, due modelli punitivi che variano a seconda della qualità del soggetto. Un caso unico in Europa.

Ma vi è di più.. Per la irrogazione delle sanzioni alle persone giuridiche e alle società di capitali non esiste una disciplina. Quindi il decreto legge del 2003 stabilisce che “si applicano le disposizioni del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in quanto compatibili” (!).

Ma quando sono compatibili? E' mai possibile che il legislatore scarichi sull'interprete questo “*ibis redibis non morieris in bello*”!

Al riguardo esiste già una letteratura, con tutti i dubbi, le incertezze, le ansie.

Ma siccome non voglio aggiungere altro mi fermo qui.

Una riflessione conclusiva mi sembra si possa fare e cioè che è assolutamente necessario che ciascuno di noi ma soprattutto le associazioni si occupino e molto anche del modo in cui sono fatte le leggi, si occupino della tecnica legislativa e soprattutto si battano per la stabilità della normativa fiscale e cioè per l'adozione di *un codice tributario*.